

STUDIO LEGALE
GATTAMELATA E ASSOCIATI
WWW.GATTAMELATAEASSOCIATI.IT

ROMA
VIA DI MONTE FIORE, 22
VIA DELLA LUCE, 56



MILANO
VIA HOEPLI, 3

AVV. STEFANO GATTAMELATA
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
DOCENTE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
UNIVERSITÀ DI TERAMO

AVV. PROF. MARINA D'ORSOGNA
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
ORDINARIO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
UNIVERSITÀ DI TERAMO

AVV. RENZO CUONZO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
DOCENTE DI DIRITTO DELL'ECONOMIA
UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA

AVV. FRANCESCA ROMANA FELEPPA
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO
AMMINISTRATIVO

AVV. ALBERTO MARIA FLORIDI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

AVV. ALESSIO GATTAMELATA
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

OF COUNSEL
AVV. GIULIO GUARNACCI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
ESPERTO DI DIRITTO DEL LAVORO

DOTT.SSA GIULIA RICCHIUTI

Oggetto: Emergenza Covid 19 – news GeA n. 3.

Gentilissime/i,

alla luce delle misure adottate con il recente D.L. n. 23/2020 (cd. Decreto liquidità), pubblicato in data 8 aprile in G.U. (Ed. Straordinaria - n. 94), siamo ad evidenziare quanto di interesse in ordine agli effetti sulla Giustizia Amministrativa ed alla attività di nostro interesse.

*

1. Le misure governative adottate.

1.1. Il cd. Decreto Liquidità, al fine di incentivare e consentire una più celere ripresa della produttività e dell'economia del Paese, ha disposto:

i) lo stanziamento di risorse fino a 400 miliardi di euro al fine di sostenere la liquidità di imprese e professionisti attraverso il Fondo centrale di garanzia PMI e le garanzie rilasciate da SACE, del gruppo CDP;

ii) la sospensione dei termini relativi a pagamenti fiscali e contributivi nonché il differimento al 30 aprile di quello per l'assolvimento, da parte dei sostituti d'imposta, del versamento delle Certificazioni Uniche.

Più nel dettaglio, infatti, è stata prevista: *a)* la sospensione del pagamento IVA, ritenute e contributi per i soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% dei ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% per chi ha redditi superiori a 50 milioni, ed in ogni caso per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019; *b)* la sospensione del versamento IVA per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), se il calo del fatturato sia di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni. I versamenti sospesi per effetto della norma in parola, dovranno essere effettuati a giugno, con possibilità di rateizzazione gli importi dovuti. Viene inoltre estesa la sospensione delle ritenute d'acconto sui redditi da lavoro autonomo già prevista dal decreto "Cura Italia" anche alle scadenze di aprile e maggio;

iii) l'adozione di nuove misure volte ad assicurare la continuità aziendale;

iv) infine, l'ampliamento dell'ambito di intervento della disciplina *golden power* nei settori di rilevanza strategica nazionale (ai sensi del Reg. UE n. 452/2019) nonché l'integrazione degli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 120 del TUF.

1.2. Sulle deroghe in materia di privacy: tracciamento dei contagi e controllo del territorio, si segnala il recente intervento del Garante della privacy alla seduta della Commissione Trasporti della Camera tenutasi l'8 aprile scorso, nel corso della quale si è riconosciuta l'ammissibilità dell'uso di nuove tecnologie per il contrasto all'emergenza epidemiologica causata dal virus Covid-19.

Alla luce anche delle prime deroghe al regime ordinario di gestione dei dati personali (nella specie, di quelli sanitari) pure sancite dai provvedimenti adottati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, con prevalente riferimento all'ambito di comunicazione dei dati sanitari, viene autorizzato il tracciamento della catena dei contagi, prevedendosi la possibilità di raccolta di dati sull'ubicazione o sull'interazione dei dispositivi mobili dei soggetti risultati positivi, con altri dispositivi, al fine di analizzare l'andamento epidemiologico ovvero ricostruire la catena dei contagi. È stato tuttavia evidenziato come lo strumento del cd. *contact tracing*, basandosi sul presupposto che tutti si spostino col cellulare addosso, sostanzierebbe una misura non efficiente per i soggetti più anziani, invero i più esposti ma anche i meno attrezzati, almeno in linea generale, dal punto di vista tecnologico; ed altresì si rivelerebbe contraria ai suoi stessi scopi qualora, ipotizzandosi un tracciamento coercitivo della popolazione, si producesse come effetto quello di indurre la popolazione ad eludere il controllo, allontanandosi dal proprio dispositivo mobile.

Per tali ragioni, l'Autorità garante ha suggerito di fondare l'utilizzo di simili strumenti su base volontaria.

In ordine al complementare tema del controllo del territorio, l'Autorità ha poi chiarito come l'impiego di droni da parte delle forze di polizia (e solo di queste) sia conforme alla normativa sulla privacy; a patto però che lo strumento in parola sia funzionale a segnalare assembramenti e non già a monitorare il rispetto degli obblighi di permanenza domiciliare.

Trattasi in ogni caso, come è stato sottolineato dal Garante, di nuove e ben più invasive forme di raccolte di dati, da ritenersi ammissibili solo se coperte da norme di rango primario e temporalmente limitate; se positivamente valutate alla luce dei principi di necessità, proporzionalità e adeguatezza; ed in ogni caso sottoposte al vaglio tanto del Presidente della Repubblica, quanto del Parlamento e della Corte costituzionale.

o

2. Il processo amministrativo e contabile

2.1. Le disposizioni in materia di giustizia amministrativa.

Il Capo V del D.L. n. 23/2020 è dedicato ai settori della giustizia e dell'attività della p.a.

In tale contesto l'**art. 36, comma 3**, detta disposizioni di dettaglio per i soli giudizi amministrativi, a tal fine delineando una ulteriore disciplina "speciale" rispetto alla giustizia civile, penale e tributaria. Il comma 3, per quanto di interesse, sancisce la sospensione dei soli termini relativi alla notificazione dei ricorsi, nel periodo compreso tra il 16 aprile e il 3 maggio (inclusi), lasciando nella sostanza inalterato il regime di sospensione feriale, di cui all'art. 54, co. 3, c.p.a., previsto dall'art. 84 del precedente D.L. n. 18/2020.

Si evidenzia come, mentre per i giudizi civili, penali e tributari viene stabilita la proroga della sospensione dei termini relativi sino all'11 maggio 2020¹, con riguardo alla Giustizia amministrativa,

¹ Con il D.L. n. 23/2020 viene previsto l'ulteriore slittamento, dal 15 aprile all'11 maggio, dei termini concernenti: i) il rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari; ii) la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione

si è inteso limitare l'efficacia della proroga solo fino al 3 maggio p.v.; con ciò riferendosi peraltro esclusivamente ai termini concernenti la notificazione dei ricorsi (di primo grado, compresi quelli i ricorsi incidentali, i motivi aggiunti nonché di appello) e viceversa escludendo quelli proposti ai soli fini cautelari, come il ricorso cautelare *ante causam* ex art. 56 c.p.a. e l'appello cautelare ex art. 62 c.p.a.

Alla luce di quanto stabilito, dalla precedente decretazione d'urgenza di cui si è dato conto nelle 2 precedenti News letter, a partire dal 16 aprile e fino al 30 giugno, le udienze saranno celebrate con le modalità previste dall'art. 84, comma 5, D.L. n. 18 dello scorso 17 marzo e dunque senza la partecipazione dei difensori e sulla base degli atti depositati e con la sola possibilità, per le parti, di depositare telematicamente note di udienza entro due giorni liberi anteriori all'udienza pubblica (per le c.c. è sempre possibile), che, nella sostanza, sostituiscono la discussione orale; il tutto con collegamento da remoto per i magistrati; le controversie passano in decisione con possibilità di sentenza in forma semplificata (ex art. 60 c.p.a.).

Trattasi di una previsione che ha destato forti perplessità nell'Avvocatura, con riferimento tanto al rispetto del principio del contraddittorio quanto di quello della parità delle "armi" con la parte pubblica; in tal senso, auspicabile è un intervento legislativo, del resto sollecitato con forza dalle associazioni di categoria (si veda a es. il comunicato UNAA).

Contestualmente riprendono a decorrere tutti gli altri termini processuali, inclusi pertanto quelli per i depositi di documenti, memorie e repliche per l'udienza, secondo le ordinarie norme del codice di rito.

E' stata confermata la sospensione, per tutta la durata del periodo emergenziale e cioè fino al 30 giugno, dell'obbligo di deposito della copia cartacea degli atti.

2.2. Le disposizioni in materia di giustizia contabile.

Trattamento analogo a quello previsto per i giudizi civili e penali, viene invece riservato ai giudizi contabili. A tal proposito, l'**art. 36, comma 4**, dispone la proroga della sospensione già stabilita dall'art. 85, co. 5, D.L. n. 18/2020, anche all'attività della Corte dei Conti, che quindi riprenderà a partire dal 12 maggio.

Con riferimento ai giudizi innanzi al Giudice contabile, giova tuttavia evidenziare come, il Presidente della Corte dei conti, con proprio decreto n. 138/2020 pubblicato nella Gazzetta ufficiale Serie generale n. 89 del 3 aprile 2020 (dunque prima della disposta proroga), abbia adottato specifiche "*Regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle udienze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti*". Detto provvedimento, si sofferma nel delineare le modalità tecniche necessarie per lo svolgimento delle udienze, delle adunanze e delle camere di consiglio da remoto e in "aule virtuali", assicurando ai partecipanti - magistrati, segretari, avvocati, amministrazioni, parti - la possibilità di collegarsi direttamente dalla propria postazione di lavoro, anche in mobilità, con l'utilizzo di strumenti multimediali audio e video (quali smartphone, tablet o computer dotati di videocamera, microfono e altoparlanti).

Per la consultazione del ruolo d'udienza ne è prevista la pubblicazione, nel giorno precedente l'udienza stessa, sul sito della Corte dei conti (nell'area di pertinenza di ciascuna Sezione).

Quanto poi ai provvedimenti, il decreto presidenziale prevede, inoltre, che sentenze, ordinanze e decreti possano essere redatti sotto forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale,

di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini; *iii*) la sospensione dei termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.

anche in forma collegiale; essendo poi rimesso alla Segreteria, al momento del deposito, l'inserimento degli atti nel fascicolo informatico.

In analogia a quanto previsto per il processo amministrativo, è stata invece prevista la sospensione, per tutta la durata del periodo emergenziale, dell'obbligo di deposito della copia cartacea degli atti.

o

3. Il procedimento amministrativo: la sospensione dei termini procedurali e gli effetti sui provvedimenti in scadenza. La proroga degli effetti del DURC.

A norma del successivo **art. 37**, D.L. n. 23/2020, viene poi prorogata la sospensione dei termini relativi ai procedimenti amministrativi già sancita dall'art. 103 del D.L. n. 18/2020², disponendosi che *“Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020”*. In sostanza, viene prorogata al 15 maggio 2020 la sospensione dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, già disposta sino al 15 aprile dal comma 1, art. 103, del precedente d.l. n. 18/2020, nonché la sospensione dei termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni, in precedenza disposta dal comma 5 dell'art. 103 del medesimo D.L. n. 18/2020”.

La sospensione interessa tutti i procedimenti (es. decorrenza dei termini per consolidamento di titoli edilizi, procedimenti vari come quelli sanzionatori, istanza di accesso e opposizione ad essa ...). A tal riguardo, in tema di verifiche di regolarità contributiva, si segnala la **circolare INPS n. 1546** dell'8 aprile 2020 che stabilisce la proroga sino al 15 giugno 2020, della validità dei DURC online in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, consultabili dagli operatori economici tramite la apposita funzione sul portale telematico INPS.

*

In attesa di fornirvi ulteriori aggiornamenti, ci confermiamo comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento o delucidazione.

Un saluto cordiale.

Roma, 15 aprile 2020

Studio Legale Gattamelata e Associati

SG/GR

² L'art. 103, comma 1, D.L. n. 18/2020 ha disposto, come noto, la sospensione dei termini relativi ai procedimenti amministrativi pendenti ovvero successivi alla data del 23 febbraio 2020. Sul punto si rinvia a quanto descritto nella precedente News GeA n. 2.